

----- Allegato "B" - Al Rep. n. 4569 / 3633 -----
----- STATUTO DELLA "AES CRANNA APS E ASD" -----
Premessa -----
1.----- È costituita l'Associazione **"Aes Cranna Associazione di Promozione Sociale ASD"**, in breve **"AES CRANNA APS E ASD"**, avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del giorno 28 febbraio 2021, e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").-----
2.----- L'Associazione **"Aes Cranna Associazione di Promozione Sociale ASD"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.-----
3.----- L'Associazione **"Aes Cranna Associazione di Promozione Sociale ASD"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo statuto e ai regolamenti del C.S.I., quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).-----
Art. 1 - Denominazione-----
1.----- L'associazione assume la denominazione di **"AES CRANNA APS E ASD"** (d'ora in avanti detta anche Associazione).-----
2.----- L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.-----
3.----- L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.-----
Art. 2 - Scopi e attività-----
1.----- L'Associazione **"AES CRANNA APS E ASD"** non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----
2.----- In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:-----
a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare, di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocazione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;-----

- b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;-----
- c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;-----
- d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;-----
- e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;-----
- f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni e opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;-----
- g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;-----
- h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi;-----
- i) riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale;-----
- j) ha per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica;-----
- k) organizza manifestazioni di rievocazione storica finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, nonché

iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione.

1. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2021 e del d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di scherma storica, tiro con l'arco, sport equestri, turismo equestre e trec-ante, lotta, danze coreografiche, ginnastica, nonché tutte quelle discipline sportive dilettantistiche riconosciute dall'Autorità di Governo delegata in materia di sport che rientrano nei programmi tecnici adottati annualmente dall'Organo di amministrazione, ivi incluse attività didattiche e formative, nonché di preparazione e di assistenza alle attività sportive dilettantistiche.

2. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può, altresì, operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004;

b) Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative con interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;

c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale e sociale;

d) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

1. L'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

2. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1, del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

3.--L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea degli associati la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.-----

4.--L'Associazione può esercitare, altresì, l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

Art. 3 - Durata e sede-----

1.--L'Associazione ha durata illimitata.-----

2.--L'Associazione ha sede legale in Comune di Modena, Stradello del Luzzo n. 180.-----

3.--Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

Art. 4 - Ammissione degli associati-----

1.--Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.-----

2.--Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e integrare il numero entro un anno.-----

3.--L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è, inoltre, non rimborsabile e non rivalutabile.-----

4.--Non è ammessa la categoria di associati temporanei.-----

5.--L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

annotata nel libro degli associati.-----

6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.-----

7. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.-----

8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.-----

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati-----

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.-----

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:-----

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;-----
- b) votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;-----
- c) frequentare i locali dell'Associazione;-----
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;-----
- e) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;-----
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;-----
- g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;-----
- h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

1. Gli associati hanno l'obbligo di:-----

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;-----
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.-----

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato-----

1. La qualità di associato si perde per:-----

- a) morte,-----
- b) recesso, formalizzato per iscritto;-----
- c) esclusione.-----

1. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.-----

2. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.-----

3. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.-----

4. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della

stessa.-----

Art. 7 - Organi sociali-----

1. Sono organi dell'Associazione:-----

a) l'Assemblea;-----

b) l'Organo di amministrazione;-----

c) l'Organo di controllo.-----

1. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.-----

2. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - ove nominato - ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

Art. 8 - L'Assemblea-----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "AES CRANNA APS E ASD", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.-----

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.-----

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.-----

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dagli intervenuti all'Assemblea stessa.-----

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.-----

6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.-----

7. L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.-----

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il

segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b)---che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c)---che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d)---che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

1. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.-----

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.-----

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:-----

a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;-----

b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;-----

d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;-----

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

f) delibera sull'esclusione degli associati;-----

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.-----

Art. 10 - Assemblea ordinaria-----

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.-----

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati

presenti.-----

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.---

Art. 11 - Assemblea straordinaria-----

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.---

Art. 12 - L'Organo di amministrazione-----

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.-----

2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e il Vicepresidente.-----

3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.---

4. I componenti dell'Organo di amministrazione non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.-----

5. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge riservata all'Assemblea.-----

In particolare, tra gli altri compiti:-----

a) amministra l'Associazione;-----

b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;-----

c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;-----

d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;---

e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;-----

f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i

rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.-----

1. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.-----

2. Si applica l'art. 2382 c.c. Al conflitto di interessi degli amministratori, si applica l'art. 2475-ter c.c.-----

3. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione.-----

4. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione stessa.-----

5. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.-----

6. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a) --che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) --che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) --che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) --che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

1. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

Art. 13 - Il Presidente-----

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi

e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.-----

2. Il Presidente:-----

a)---ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;-----

b)---convoca e presiede l'Organo di amministrazione;-----

c)---convoca e presiede l'Assemblea.-----

1. Il Presidente è individuato dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.-----

2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.-----

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.-----

4. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

Art. 14 - L'Organo di controllo-----

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c. Si applica l'art. 2399 c.c.-----

2. L'Organo di controllo:-----

●---vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----

●---vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;-----

●---esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;-----

●---attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.-----

1. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

2. L'Organo di controllo può esercitare, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal

caso, l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

Art. 15 - Revisione legale dei conti-----

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.-----

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.-----

Art. 16 - Libri sociali-----

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:-----

a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;-----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;-----

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.-----

1. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente-----

Art. 17 - Patrimonio-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.-----

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Art. 18- Divieto di distribuzione degli utili-----

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

Art. 19 - Risorse economiche-----

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni attuative.-----

Art. 20 - Bilancio di esercizio -----

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. ---

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. -----

3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. -----

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto stesso. -----

Art. 21 - Bilancio sociale -----

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. -----

Art. 22- Convenzioni -----

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. -----

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione. -----

Art. 23- Personale retribuito -----

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. -----

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. -----

3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.-----

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo-----

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.-----

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

Art. 25 - Disposizioni finali-----

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e s.m.i., e quelle del Codice Civile.-----

Firmati: Andrea Ferretti, Giuseppe Caprino.

Copia su supporto informatico conforme all'originale.